

**STATUTO
DELLA
“ASSOCIAZIONE NAZIONALE DELLE
SOCIETÀ BENEFIT ENTE DEL TERZO SETTORE”**

Articolo 1- Denominazione

1. È costituita una associazione denominata
“ASSOCIAZIONE NAZIONALE DELLE SOCIETÀ BENEFIT ENTE DEL
TERZO SETTORE” in forma abbreviata “Assobenefit ETS”
(di seguito la “Associazione”).

Articolo 2 – Sede

- 2.1** La Associazione ha sede legale in **Milano**.

La variazione di indirizzo all'interno del medesimo Comune è deliberata dal Consiglio Direttivo con le maggioranze di cui all'articolo 10 del presente statuto. Il trasferimento di indirizzo dovrà essere comunicato all'Autorità competente ai sensi del D.Lgs. 117/2011

- 2.2** L'Associazione potrà aprire sedi secondarie e uffici anche di rappresentanza sia in Italia che all'estero.

Articolo 3 – Finalità e attività

- 3.1** L'Associazione, che non ha fini di lucro, persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale di attività di interesse generale ai sensi del D.Lgs 117/2017 di cui al successivo art.

3.2. In particolare l'Associazione opera con la Vocazione di concorrere alla affermazione di un nuovo modello economico di sviluppo sostenibile per l'Italia basato sui principi costitutivi delle Società Benefit (di seguito anche “SB”) così come definiti dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208 (commi 376-383 e allegati 4 – 5) e successive modificazioni ed integrazione, con particolare attenzione alle aree economicamente svantaggiate e ai soggetti in condizioni di vulnerabilità sociale ed economica, promuovendo inclusione sociale, coesione territoriale e sviluppo economico equo e sostenibile. Operando all'interno della dinamica globale che vede le istituzioni e il mondo produttivo orientarsi sempre più a principi di sostenibilità sociale, ambientale e di governance, e numerosi stati legiferare sulle "benefit corporation", l'associazione promuoverà in tutti gli ambienti e a tutti i livelli (giuridico, organizzativo e di stakeholder engagement) la cultura di una fruttuosa relazione tra impresa e comunità. L'Associazione intende onorare la propria Vocazione perseguendo tre finalità principali: 1. Diffondere il modello di Società Benefit in tutto il territorio italiano, lavorando per far emergere le peculiarità di questo nuovo modello ed i suoi elementi distintivi; 2. Catalizzare le forze delle singole Società Benefit facendole convergere in un movimento Benefit secondo un piano comune di azione; 3. Promuovere la ricerca e lo sviluppo tecnico, culturale e scientifico di un nuovo modello economico di sviluppo sostenibile centrato sul modello "dual purpose" delle Società Benefit.

- 3.2.** L'Associazione per il perseguimento delle proprie finalità intende svolgere le seguenti attività di cui all'art. 5, comma 1, lettere i), del D.Lgs 117/2017:

- diffondere la conoscenza -anche coinvolgendo tutti i cittadini con particolare attenzione ai giovani in formazione- del ‘modello Benefit’,

- favorire la nascita e la trasformazione di Società Benefit, promuovendo la diffusione di buone prassi e la conseguente evoluzione legislativa, nonché organizzando momenti pubblici di confronto tra la comunità, le imprese e le istituzioni;
- sviluppare relazioni e promuovere azioni comuni con analoghe realtà nazionali e internazionali che perseguano le medesime finalità, al fine di diffondere i principi di sostenibilità dell'impresa di cui le SB rappresentino un modello compiuto;
- promuovere l'affermazione e diffusione di buone prassi nell'esercizio di quanto previsto dalla legge istitutiva delle SB;
- stimolare la corretta applicazione di governance aziendali e strumenti di misura, controllo e rendicontazione quale contributo all'avanzamento delle pratiche di responsabilità sociale d'impresa a beneficio della collettività;
- promuovere attività di monitoraggio, studio e ricerca diffondendo informazione e promuovendo il miglioramento della legislazione;
- favorire la conoscenza internazionale del modello italiano di SB attraverso le imprese italiane operanti all'estero, le Camere di Commercio Estere, l'ICE e ogni altro soggetto idoneo allo scopo;
- realizzare programmi di educazione, formazione e sensibilizzazione rivolti a cittadini, studenti, comunità locali e stakeholder pubblici sui principi dello sviluppo sostenibile, dell'economia sociale e dell'impresa responsabile.

L'Associazione si impegnerà nella promozione di reti multistakeholder tra soggetti aderenti e non.

3.3 L'Associazione potrà svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto alle prime, secondo i criteri e i limiti definiti con decreto ministeriale ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e meglio individuate dal Consiglio Direttivo dell'Associazione. L'Associazione può compiere ogni atto funzionale al perseguimento dei propri scopi. In particolare, l'Associazione può, in via esemplificativa e non esaustiva:

- a) acquistare realizzare, gestire, affittare, assumere il possesso a qualsiasi titolo, di beni immobili, beni mobili, impianti, attrezzature e materiali utili e necessari per l'espletamento delle proprie attività;
- b) compiere operazioni bancarie, finanziarie, mobiliari e stipulare contratti e convenzioni con privati ed enti pubblici per lo svolgimento delle proprie attività;
- c) richiedere i finanziamenti per le operazioni deliberate, tra cui, senza esclusione di altri, l'assunzione di mutui, a breve o a lungo termine, con prestazione di garanzie;
- d) svolgere tutte le attività utili a raccogliere fondi e donazioni, in denaro o in natura anche con modalità innovative attraverso l'utilizzo di piattaforme web;
- e) partecipare o concorrere alla costituzione di fondazioni, associazioni, consorzi o altre forme associative, pubbliche o private, nonché società di capitali, comunque strumentali al perseguimento degli scopi della Associazione;
- f) realizzare - anche a fini di divulgazione o di autofinanziamento - materiali e pubblicazioni editoriali, multimediali, elettroniche o di qualsiasi altra natura afferenti agli scopi della Associazione.

3.4 L'Associazione nello svolgimento delle proprie attività potrà avvalersi di volontari ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 117/2017. I volontari che svolgono l'attività in modo non occasionale saranno iscritti in un apposito registro, tenuto a cura del Consiglio Direttivo. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione tramite la quale svolge la propria attività volontaria. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. L'Associazione provvederà ad assicurare i volontari ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017.

Articolo 4 – Associati

4.1 Sono soci dell'Associazione coloro che hanno sottoscritto l'atto di costituzione. Possono diventare soci le Società Benefit italiane, le società che abbiano conseguito certificazioni o sottoscritto accordi che abbiano le medesime finalità delle società Benefit, le società che sottoscrivano precisi impegni con l'Associazione stessa ad avviare le procedure di trasformazione in Società Benefit, fondi di investimento, banche, finanziatori che abbiano strumenti di finanziamento dedicati alle Società Benefit, professionisti e società di consulenza che promuovano in maniera significativa e privilegiata la diffusione delle Società Benefit, che condividendone le finalità dell'Associazione, facciano richiesta di ammissione al Consiglio Direttivo dichiarando la piena conoscenza e accettazione delle norme del presente statuto e degli obblighi da esso derivanti, e la cui istanza sia accolta ai sensi dei successivi commi.

4.2 L'ammissione è deliberata a maggioranza di voti dal Consiglio Direttivo e ha effetto dalla data della deliberazione. In caso di rigetto il Consiglio Direttivo deve, entro sessanta giorni, comunicare all'interessato il diniego con l'indicazione delle motivazioni. L'interessato nei sessanta giorni successivi dalla ricezione del diniego può chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea degli associati in occasione della prima convocazione utile.

I soggetti giuridici dovranno comunicare il soggetto designato con apposita deliberazione che interverrà in rappresentanza del soggetto giuridico interessato.

4.3 I soci si dividono in soci Ordinari e soci Sostenitori. Il Consiglio Direttivo può deliberare quote differenziate per le categorie di soci.

Il Consiglio Direttivo può inoltre nominare soci onorari i soggetti giuridici che hanno fornito un particolare contributo alla vita dell'Associazione stessa i quali non avranno l'obbligo di versare la quota associativa. Tutti gli associati anche se appartenenti a categorie diverse hanno i medesimi diritti.

4.4 Gli associati sono tenuti al pagamento della quota associativa, che verrà fissata di anno in anno dal Consiglio Direttivo.

Le quote versate non sono in alcun modo ripetibili, né in caso di scioglimento del singolo rapporto associativo né in caso di scioglimento dell'Associazione. La qualità di socio non è trasmissibile.

4.5 Tutti gli associati hanno diritto di voto e devono impegnarsi nell'interesse comune a contribuire al conseguimento delle finalità che l'Associazione si propone secondo le norme del presente statuto e quelle dei regolamenti che verranno emanati dal Consiglio Direttivo e la cui osservanza è obbligatoria per gli associati.

La partecipazione all'Associazione non può essere temporanea.

4.6 La qualità di associato deve risultare da apposito registro tenuto a cura del

Consiglio Direttivo.

4.7 Tale qualità si perde nei seguenti casi:

- per morte;
- per estinzione, determinata a qualsiasi titolo; apertura di procedure di liquidazione; fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.
- per recesso da notificarsi con lettera raccomandata al Consiglio Direttivo;
- per esclusione; l'esclusione opera automaticamente in caso di morosità nel versamento della quota annuale protrattasi per tre mesi; è deliberata dall'assemblea nel caso di cessazione dalla partecipazione alla vita associativa, negligenza nell'esecuzione dei compiti affidati, violazione delle norme etiche o statutarie;
- per decadenza; la decadenza è pronunciata dal Consiglio Direttivo a seguito di interdizione, inabilitazione o condanna dell'associato per reati comuni in genere, ad eccezione di quelli di natura colposa, o per condotta contraria alle leggi, all'ordine pubblico ed agli scopi dell'Associazione.

L'apertura di qualsiasi procedimento per i casi contemplati deve essere comunicata all'interessato con lettera raccomandata e/o PEC.

La riammissione può essere richiesta solo dopo che siano venute a cessare le cause che l'hanno determinata.

Articolo 5 – Diritti e doveri dei soci

5.1 I soci hanno il diritto:

- di partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento del contributo) e di votare direttamente;
- di conoscere i programmi con i quali l'organizzazione intende attuare gli scopi sociali;
- di recedere in qualsiasi momento;
- di candidarsi per le cariche associative.
- di esaminare i libri sociali presso la sede dell'Associazione, estraendone eventuale copia a proprie spese, previa richiesta scritta indirizzata al Consiglio Direttivo nel rispetto delle eventuali ulteriori modalità definite in un apposito regolamento.

5.2 I soci sono obbligati:

- a osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- a versare la quota associativa annuale;
- a svolgere le attività preventivamente concordate;
- a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'organizzazione.

Articolo 6 – Patrimonio

6. Il Patrimonio della Associazione è costituito:

- a) dai beni immobili acquistati dall'Associazione;
- b) dalle pubbliche e private contribuzioni con destinazione espressa e/o deliberata dal Consiglio Direttivo ad incremento del Patrimonio;
- c) da ogni altro bene che pervenga alla Associazione a qualsiasi titolo e che sia espressamente destinato ad incremento del Patrimonio;
- d) dai residui di gestione non utilizzati e non trasferiti ai successivi esercizi;
- e) dai fondi di riserva costituiti con eventuali avanzi di gestione.

Articolo 7 – Entrate

7. La Associazione finanzia le proprie attività con:

- a) le rendite e i proventi derivanti dalla gestione del Patrimonio;
- b) le quote associative e i contributi degli associati;
- c) le erogazioni liberali e i contributi pubblici e privati versati alla Associazione per il raggiungimento del suo scopo;
- d) le somme derivanti da alienazione di beni facenti parte del Patrimonio, destinate a finalità diverse dall'incremento del Patrimonio per delibera del Consiglio Direttivo;
- e) i proventi, ricavi e entrate derivanti dalle attività di interesse generale e dalle attività diverse di cui all'art. 6 del D.Lgs. 117/2017;
- f) i fondi pervenuti mediante raccolte di fondi ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 117/2017;
- g) ogni altra entrata compatibile con le finalità sociali e nei limiti consentiti dal D.Lgs. 117/2017.

Articolo 8 - Organi dell'Associazione

8.1 Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli Associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente e il Vice Presidente, se nominato;
- d) il Comitato Scientifico
- e) se nominato, l'Organo di Controllo, in composizione monocratica o collegiale.

Articolo 9 – Assemblea

9.1 L'Assemblea degli associati deve essere convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta in un anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo e, quando occorra, per la nomina dei membri del Consiglio Direttivo e dell'Organo di Controllo ai sensi del successivo art. 14

L'assemblea deve inoltre essere convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

9.2 Le assemblee sono convocate con avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo (fisico o virtuale) dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare spedito a ogni associato a mezzo lettera raccomandata o messaggio di posta elettronica, al domicilio o all'indirizzo di posta elettronica dagli stessi comunicato all'Associazione, almeno otto giorni prima della data fissata per l'adunanza.

L'avviso di convocazione fisserà anche la data per la seconda convocazione e può, altresì, prevedere che l'assemblea si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione ai sensi del successivo art. 9.4.

L'assemblea è validamente costituita e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti gli associati, tutti i consiglieri in carica e l'Organo di Controllo se nominato.

9.3 Ogni associato ha diritto di voto.

Ogni associato potrà farsi rappresentare da altro associato mediante delega scritta. Ogni associato non può essere portatore di più di tre deleghe.

9.4 Le riunioni dell'assemblea si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione (audio/video conferenza), alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a. che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- b. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione, oggetto di verbalizzazione;
- c. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

9.5 L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, assistito da un segretario, eletto dall'assemblea. In caso di assenza o impedimento del Presidente è presieduta dal Vice Presidente, ove nominato, o dalla persona indicata dagli intervenuti.

9.6 In prima convocazione, l'assemblea è validamente costituita con la maggioranza dei soci e delibera con la maggioranza dei voti dei presenti.

In seconda convocazione, l'assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza degli associati intervenuti, qualunque sia il numero degli intervenuti.

Nelle deliberazioni che riguardano la responsabilità dei consiglieri, questi non hanno diritto di voto.

Per le deliberazioni concernenti le modifiche dello statuto e le operazioni straordinarie (trasformazione, fusione, scissione), occorre la presenza di almeno la metà degli aventi diritto al voto ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per le deliberazioni concernenti lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del suo patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Le votazioni delle assemblee avvengono sempre in modo palese.

9.7 Delle riunioni delle assemblee si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario della riunione.

9.8 L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo e se ritenuto opportuno o necessario anche i componenti dell'Organo di Controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 117/2017 e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

Articolo 10 - Consiglio Direttivo

10.1 L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di cinque ad un massimo di undici membri nominati dall'assemblea scelti in via prevalente tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati. Nella composizione del Consiglio Direttivo deve essere rispettata la parità di genere.

10.2 I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica tre esercizi, scadono con l'assemblea che approva il bilancio relativo al terzo esercizio e sono rieleggibili fino ad un massimo di tre mandati.

10.3 Qualora nel corso del mandato venissero a mancare uno o più consiglieri, che non costituiscono la maggioranza del Consiglio, gli altri provvedono a sostituirli con i

primi dei non eletti. In mancanza di questi ultimi compete all'Assemblea la nomina del sostituto.

I consiglieri così nominati restano in carica sino alla scadenza del Consiglio di cui fanno parte. Qualora i consiglieri venuti a mancare costituissero la maggioranza del Consiglio, l'intero Consiglio si intende decaduto e deve essere convocata l'assemblea per la nomina dei nuovi membri.

10.4 Il Consiglio Direttivo è convocato con avviso spedito a mezzo lettera raccomandata o messaggio di posta elettronica, al domicilio o all'indirizzo di posta elettronica dagli stessi comunicato all'Associazione, almeno sette giorni prima della riunione o, nei casi di urgenza, mediante telegramma, fax o messaggio di posta elettronica a condizione che venga garantita in ogni caso la prova dell'avvenuta ricezione, da inviarsi almeno quarantotto ore prima, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo (fisico o virtuale) della riunione e l'elenco degli argomenti da trattare. L'avviso di convocazione può, altresì, prevedere che la riunione si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione.

10.5 Le adunanze del Consiglio Direttivo e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica e l'Organo di Controllo, se nominato.

10.6 Il Consiglio può riunirsi e validamente deliberare anche mediante mezzi di telecomunicazione, purché sussistano le garanzie previste in materia di assemblea.

10.7 Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo è richiesta la presenza di almeno la metà dei consiglieri e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

Delle deliberazioni del Consiglio Direttivo si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal soggetto verbalizzante.

10.8 E' fatto obbligo ai consiglieri di partecipare alle riunioni di Consiglio Direttivo. Qualora un consigliere non partecipasse a tre riunioni consecutive senza giustificato motivo o comunque, se inferiori, a quelle tenute nel corso di un intero esercizio sociale, è considerato dimissionario.

10.9 Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei consiglieri.

Le sedute del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dalla persona designata dagli intervenuti.

10.10 Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri il Presidente e, ove lo ritenga opportuno, il Vice Presidente che resteranno in carica quanto il Consiglio stesso.

Articolo 11 – Poteri del Consiglio Direttivo

11.1 Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione compresi, fra gli altri, quelli di:

- a) assicurare il conseguimento degli scopi dell'Associazione;
- b) convocare le assemblee;
- c) deliberare sull'ammissione di nuovi associati e adottare i provvedimenti di decadenza;
- d) redigere i bilanci preventivi e consuntivi;
- e) emanare regolamenti e norme per l'organizzazione e il funzionamento dell'Associazione; in particolare approva un regolamento elettorale;
- f) acquistare e alienare beni mobili e immobili; accettare eredità e legati; determinare l'impiego dei contributi, delle erogazioni e dei mezzi finanziari a disposizione dell'Associazione;

- g) stabilire l'ammontare delle quote associative per i singoli esercizi;
- h) sottoporre all'assemblea, dopo appropriata disamina, proposte, segnalazioni, mozioni formulate dagli associati e le modifiche dello statuto;
- i) negoziare e concludere con istituti di credito la concessione di prestiti, mutui o altre forme di finanziamento ed anche mediante prestazione di garanzie a favore dell'Associazione;
- l) decidere la partecipazione dell'Associazione a bandi, gare o procedure selettive ad evidenza pubblica comunque denominate, predisponendo e sottoscrivendo i relativi atti;
- m) costituire e/o aderire ad associazioni, fondazioni, società, associazioni temporanee, joint ventures, consorzi, reti, sottoscrivere protocolli d'intesa e in generale porre in essere le più opportune forme di collaborazione con soggetti terzi;
- n) conferire incarichi a soggetti terzi per la realizzazione degli scopi statutari;
- o) promuovere e/o organizzare eventi (seminari, giornate di studio, convegni, ecc.) finalizzati alla sensibilizzazione del pubblico sugli scopi dell'Associazione;
- p) verificare periodicamente l'adeguatezza della struttura di governance e istituire, ove necessario o opportuno, Advisory board, comitati ecc. formati da membri del consiglio e associati per garantire efficienza all'attività dell'Associazione;
- q) deliberare su qualsiasi questione che non sia dal presente statuto espressamente demandata all'assemblea o ad altri organi.

11.2 Il Consiglio può delegare parte dei suoi poteri ad uno o più dei suoi membri, ovvero ad un Comitato esecutivo composto da tre dei suoi membri; può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti, il tutto nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge; può avvalersi di consulenti.

Articolo 12 – Presidente – Vice Presidente – Presidenti Onorari

12.1 Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio, dura in carica tre esercizi o comunque fino alla scadenza del Consiglio che lo ha eletto e può essere rieletto.

Il Presidente presiede l'assemblea, convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle deliberazioni e, inoltre, assolve normalmente funzioni di coordinatore dei lavori dell'Associazione.

12.2 Il Presidente può nominare procuratori speciali per singoli atti o categorie di atti.

12.3 Il Consiglio Direttivo nomina anche un Vice Presidente, che fa le veci del Presidente in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo.

La firma del Vice Presidente vale come prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

12.4 Il Consiglio Direttivo può altresì designare uno o più Presidenti onorari tra quelli che hanno ricoperto la carica di Presidente nei precedenti mandati.

Il o i Presidenti Onorari non hanno diritto di voto e hanno il compito di promuovere e far conoscere le attività dell'Associazione.

12.5 Il potere di rappresentanza attribuito ai sensi del presente statuto è generale. Le limitazioni saranno iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore.

Articolo 13 - Comitato Scientifico

13.1 Il Consiglio Direttivo nomina il Comitato Scientifico, composto da dieci a trenta membri, scelti tra soggetti di alto profilo e competenza nei settori di attività della

Associazione.

Nella composizione del Comitato Scientifico, se collegiale, deve essere rispettata la parità di genere.

13.2 Il Comitato Scientifico ha funzioni consultive e propositive per il Consiglio Direttivo; in particolare il Comitato sottopone al Consiglio progetti ed iniziative per l'attività della Associazione.

Il Comitato Scientifico, inoltre:

- esprime pareri non vincolanti sui programmi di attività ad esso sottoposti dal Consiglio Direttivo;
- esprime, se richiesto, pareri non vincolanti sui risultati conseguiti dalle iniziative attuate dalla Associazione.

13.3 Il Comitato è convocato dal Presidente dell'associazione ogni qualvolta lo ritenga opportuno o su richiesta motivata di almeno un terzo dei componenti il Comitato stesso.

Alle riunioni del Comitato Scientifico si applicano le disposizioni dell'articolo 10 del presente statuto.

Articolo 14 - Organo di Controllo

14.1 L'Assemblea nomina l'Organo di controllo al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017 o qualora lo ritenga. L'organo di controllo è composto, alternativamente, su decisione dell'Assemblea in sede di nomina, da un membro o da un collegio composto da tre membri.

14.2 Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

14.3 L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

14.4 Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D.Lgs 117/2017, la revisione legale dei conti è attribuita all'Organo di Controllo che, in tal caso, deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, salvo il caso in cui l'Assemblea deliberi la nomina di un Revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

14.5 I membri dell'Organo di Controllo assistono alle riunioni del Consiglio Direttivo. Alle riunioni dell'Organo di Controllo si applicano le disposizioni dell'art. 10 del presente statuto, in quanto compatibili

Articolo 15 - Compensi per le Cariche sociali

15.1 Ai Consiglieri, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali possono essere

riconosciuti compensi individuali proporzionati all'attività, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque non superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni.

15.2 L'Associazione, nei casi previsti dalle disposizioni di legge vigenti, provvede a pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo nonché ai dirigenti.

Articolo 16 - Esercizio Finanziario - Bilancio - Utili e avanzi di gestione

16.1 L'esercizio finanziario della Associazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Entro il mese dicembre di ogni anno il Consiglio Direttivo approva il bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo ed entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio il bilancio consuntivo relativo all'esercizio finanziario precedente, redatto e depositato ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 117/2017. Nei documenti di bilancio deve essere fatta menzione del carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale.

16.2 Al superamento delle soglie di cui all'art. 14 del D.Lgs. 117/2017, il Consiglio dovrà altresì predisporre il bilancio sociale, da approvare contestualmente al bilancio di esercizio, redatto e pubblicato ai sensi dell'art. 14, comma 1 del D.Lgs. 117/2017. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse nella relazione di missione o in calce al rendiconto o nella nota integrativa al bilancio.

16.3 Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

16.4 È in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali.

Articolo 17- Libri sociali

17.1 Ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 117/2017 l'Associazione deve tenere:

- a) il libro degli Associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo, se nominato.

17.2 I libri di cui alle lettere a), b), c), sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo. Il libro di cui alla lettera d) è tenuto a cura dell'organo a cui si riferisce.

Articolo 18 - Operazioni straordinarie

18. La trasformazione, la fusione e la scissione della Associazione, nonché ogni altra operazione straordinaria, sono deliberate dall'Assemblea, con il quorum previsto per le modifiche statutarie.

Articolo 19 – Scioglimento

19.1 L'Associazione ha durata illimitata. In caso di scioglimento dell'Associazione l'assemblea nominerà uno o più liquidatori che provvederanno alla liquidazione del patrimonio secondo le norme di legge. Nel caso di impossibilità di regolare costituzione dell'assemblea, ciascuno dei membri del Consiglio Direttivo potrà chiedere all'autorità competente la nomina del o dei liquidatori.

19.2 In caso di scioglimento, per qualsiasi causa, tutti i beni della Associazione che residuano dopo eseguita la liquidazione, devono essere devoluti previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore scelto dall'assemblea.

Articolo 20 – Rinvio

20. Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme del D.Lgs. 117/2017 e successive modificazioni ed integrazioni, del codice civile nonché di ogni altra legge vigente in materia.